

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 1 agosto 1986, n. 34.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rifinanziamenti

La tabella A allegata alla legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata in conformità a quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

Redazione del piano territoriale regionale di coordinamento

Al fine di poter dar corso e completare urgentemente l'elaborazione del piano territoriale regionale di coordinamento è consentito avvalersi di prestazioni da parte di professionisti, di consulenti e di appaltatori di servizi nei limiti di quanto occorrente per la predisposizione degli elaborati qualora non sia possibile utilizzare le strutture e il personale della Regione.

In deroga a quanto previsto al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, al fine di garantire la necessaria continuità degli apporti di consulenza finora disponibili, è consentito superare, per il solo esercizio finanziario 1986, il limite del periodo massimo di tre esercizi finanziari di durata complessiva delle consulenze purché esse siano affidate a persone già incaricate, con provvedimento esecutivo, nell'ambito della redazione degli elaborati costituenti il piano territoriale regionale di coordinamento.

Art. 3

Costruzione di una rete di informatica intercomunale

All'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 «Contributi per la costruzione di una rete di informatica intercomunale» il limite massimo del contributo è elevato da lire 150.000.000 a lire 300.000.000 a partire dall'anno finanziario 1986.

La lettera a) dell'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 è così sostituita:

«a) che l'iniziativa, ove venga presentata da comuni associati, riguardi comuni ricadenti tutti nell'ambito territoriale della stessa unità sanitaria locale e che rappresentino almeno il 70 per cento della popolazione».

Art. 4

Contributi per la riqualificazione e il potenziamento ricettivo turistico

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 è così modificato:

«I contributi in annualità costanti, già assegnati ma non ancora liquidati sulle leggi regionali di cui al primo comma del presente articolo, sono liquidati ed erogati a far data dall'accertata fine dei lavori che non potrà, comunque, essere antecedente alla data del provvedimento generale di assegnazione, previa l'approvazione dei documenti comprovanti la regolare ultimazione delle opere da parte del coordinatore del dipartimento regionale per il turismo, ai sensi dell'articolo 58 della vigente legge regionale di contabilità. A partire dall'anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo, la erogazione delle annualità di contributo ai diretti beneficiari interverrà sulla base di ruoli di spesa fissa con scadenza il 30 giugno di ogni anno, quale che sia il mese in cui è stata disposta la liquidazione e l'erogazione della prima annualità.»

Art. 5

Urbanistica e beni ambientali

Per le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia urbanistica ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e subdelegata alle stesse in materia di beni ambientali ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 sono istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1986, i seguenti fondi:

- capitolo 4080 - «Contributo alle province per l'esercizio delle deleghe in materia urbanistica» con uno stanziamento di lire 2.000.000.000;
- capitolo 4082 - «Contributo alle province per l'esercizio delle deleghe in materia di beni ambientali» con uno stanziamento di lire 500.000.000.

I fondi di cui al precedente comma sono ripartiti con provvedimento della Giunta regionale tra le Province in misura direttamente proporzionale alla popolazione e alle rispettive superfici territoriali come risultano al 31 dicembre dell'anno precedente al riparto dalle pubblicazioni ufficiali in materia e in relazione ai tempi di effettivo esercizio delle funzioni.

I contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 possono essere richiesti dalle Province per la predisposizione di studi e piani da fornire ai Comuni ai fini della redazione degli strumenti urbanistici o varianti dei medesimi indicati nell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24. Le richieste devono essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre 1986 corredate dai preventivi e dalle relazioni di cui ai punti b) e c) del secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5.

Art. 6

Lavori pubblici

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla realizzazione delle opere di difesa e di consolidamento della viabilità di accesso alla Valzoldana nei limiti della

spesa complessiva di lire 2.500.000.000, di cui lire 1.000.000.000 stanziata nel bilancio per l'anno finanziario 1986 e lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987, (capitolo 45260).

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, in forma diretta o mediante finanziamenti agli enti interessati, alla realizzazione di specifici progetti d'intervento nelle aree costiere per la difesa degli insediamenti abitativi e turistici da fenomeni di erosione per una spesa complessiva di lire 5.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1986 e lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987 (capitolo 51054).

In ordine alle procedure di impegno, di liquidazione e di pagamento delle spese di cui ai precedenti commi si applica la normativa di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 «Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale».

Per la progettazione di opere di rilevante interesse regionale a norma dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 «Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore trasporti» è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 e di lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 (capitolo 45002).

I fondi di cui al precedente comma potranno essere utilizzati anche per la progettazione di opere di grande viabilità e di grande comunicazione, nonché per l'effettuazione di indagini geognostiche necessarie alle medesime progettazioni da realizzarsi da parte di imprese specializzate o di professionisti che offrano le necessarie garanzie di competenza e di professionalità nello specifico settore.

Art. 7

Asporto rifiuti in aree montane

Nelle aree comprese nei territori delle Comunità montane possono essere concessi, per la realizzazione di impianti per l'asporto di rifiuti solidi urbani che rispondano alle particolari esigenze di natura ecologica e ambientale delle aree stesse, contributi in misura superiore a quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 «Interventi nel settore ecologia».

Art. 8

Centri di emergenza

Al fine di realizzare pronti interventi idonei a fronteggiare eventi calamitosi nel settore primario, la Giunta regionale provvede alla costituzione di due centri di emergenza da situarsi nell'«area mestrina» e nell'«area del Polesine», dotati di attrezzature, elettropompe, gruppi elettrogeni e materiale vario nel limite della spesa complessiva di lire 3.000.000.000 nel 1986 da iscriverne al capitolo 10076.

I centri di emergenza saranno situati rispettivamente presso il Consorzio di bonifica Dese Sile, con sede nel comune di Venezia, e presso il Consorzio di bonifica Delta Po Adige, con sede in Ariano Polesine (RO).

A tale scopo, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare i progetti e a concedere ai predetti due Con-

soziosi la realizzazione dei due Centri di emergenza per l'importo massimo di lire 1.500.000.000 ciascuno con le procedure stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

La dotazione delle attrezzature dei due Centri potrà essere utilizzata dalla Giunta regionale anche per pronti interventi, conseguenti a eventi calamitosi che si rendessero necessari in altre aree del territorio veneto.

Art. 9

Interventi nel settore primario

I contributi previsti a favore dei centri di assistenza tecnica per tecnici a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 «Legge generale per gli interventi nel settore primario», come modificato dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39, sono elevati, rispettivamente, a lire 25.000.000 per i tecnici operanti in zona di pianura e a lire 28.000.000 per i tecnici operanti in zona montana.

Il contributo minimo previsto al quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39 è elevato a lire 80.000.000, ferma restando la misura degli incrementi stabiliti dal successivo quinto comma della legge medesima.

L'elevazione dei contributi di cui ai due precedenti commi ricorre dall'anno 1986.

Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66 la Giunta regionale è autorizzata a finanziare attività di indagine, studio, ricerca e progettazione afferenti al settore primario, ivi compreso il telerilevamento delle risorse rinnovabili, entro il limite dello stanziamento di lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1986 da iscriverne al capitolo 11612 dello stato di previsione della spesa del bilancio.

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 30, 31 gennaio e 1, 2 e 3 febbraio 1984, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, la spesa di L. 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 (capitolo 11006).

Per la realizzazione del progetto di irrigazione del Polesine è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, la spesa di lire 5.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 e lire 3.000.000.000 per l'esercizio 1987, da iscriverne al capitolo 10078 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

In ordine alle procedure d'impiego, liquidazione pagamento delle spese di cui al precedente comma si applica la vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche di interesse regionale.

Per far fronte alle necessità derivanti dalla liquidazione della s.p.a. Triveneta Carni, relativamente alle quote di competenza dell'E.S.A.V., la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 da iscriverne al capitolo 12310, erogare per il 50 per cento nel 1986 e per la restante parte nel 1987.

I fondi assegnati per il finanziamento dell'attività di informazione socio-economica ammontanti a lire 2.189.544.000 (capitolo 12815) sono devoluti, a seguito dell'avvenuta decadenza delle direttive CEE socio-strutturali di cui agli articoli 48 e 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli analoghi interventi previsti dal Regolamento CEE n. 270/1979, relativo all'istituzione di un efficiente servizio di assistenza tecnica e di divulgazione agricola, previsto dall'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (capitolo 12515).

La spesa di lire 900.000.000 iscritta al capitolo 10044 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1986 è comprensiva delle spese in conto capitale e del relativo interesse annuo composto, da riconoscere sino al 30 giugno 1986 e calcolato in conformità del decreto interministeriale 12 maggio 1947, n. 1147. I destinatari di tale contributo sono il Consorzio di Bonifica Euganeo di Este (PD) per il periodo dall'1 gennaio 1976 al 30 aprile 1980 e il Consorzio di Bonifica Adige-Bacchiglione di Padova per il periodo dall'1 maggio 1980 al 31 dicembre 1983.

Art. 10

Partecipazione ai programmi integrati mediterranei

Al fine di consentire la partecipazione finanziaria della Regione all'attuazione dei programmi integrati mediterranei, di cui al Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali vigenti per interventi analoghi a quelli comunitari e statali concessi per la realizzazione delle iniziative ammesse nell'ambito dei programmi predetti possono essere utilizzate per la concessione delle provvidenze integrative di competenza della Regione.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare i contratti previsti dall'articolo 9 del citato regolamento n. 2088/85 e a nominare i rappresentanti in seno ai comitati di cui agli articoli 7 e 9 del medesimo regolamento.

Art. 11

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88

Il testo dell'articolo 32, lettera d) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è sostituito dal seguente:

«d) la costruzione, l'ampliamento, il radicale riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, sempreché i medesimi si dedichino abitualmente e direttamente alla coltivazione del fondo e la maggior parte dei membri della famiglia esplicano prevalentemente attività agricola.»

Il testo dell'articolo 6, sesto comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è sostituito dal seguente:

«Per le iniziative riguardanti le strutture a carattere collettivo e le infrastrutture aventi natura di miglioramento fondiario - a esclusione di quelle previste dal successivo articolo 28, lettera b) per l'adduzione e la distribuzione di energia elettrica per uso agricolo e domestico - la Giunta regionale determina, per ciascun settore d'intervento, le opere da ammettere alle provvidenze, l'importo massimo della spesa ritenuta ammissibile e le misure dei benefici, nonché i termini e le condizioni nei quali le ditte beneficiarie sono tenute a presentare i progetti definitivi per il perfezionamento del-

l'istruttoria tecnico-economica e la conseguente assunzione dei provvedimenti di concessione.»

Gli interventi di elettrificazione rurale di cui allo articolo 28, lettera b) citato al precedente comma possono essere eseguiti prescindendo da alcuna preventiva autorizzazione, purché successivamente alla presentazione della richiesta di concessione dei benefici regionali.

Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono alle operazioni la cui istruttoria, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non sia conclusa con la liquidazione dei contributi regionali.

Art. 12

Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola

Il parere ai competenti organi statali sul riparto delle somme assegnate alla Regione a valere sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola previsto dall'articolo 12 della legge statale 27 ottobre 1966, n. 910 è rilasciato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 13

Piano zonale Feltrina-Val Belluna

Nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal «Progetto Montagna» approvato con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Comunità Montane competenti per territorio un finanziamento complessivo di lire 5.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 nel 1986 e lire 3.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1987, per l'avvio degli interventi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e individuati nel Piano zonale dell'area Feltrina-Val Belluna approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 1167 del 15 marzo 1985.

L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma è disposta in relazione alle diverse fasi di attuazione degli interventi previsti nel piano (capitolo 11650).

Art. 14

Partecipazioni azionarie

Ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 35, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni della s.p.a. Società Veneziana Edilizia Canalgrande per la spesa massima di lire 2.000.000.000 (capitolo 20020).

Art. 15

Contributi per la realizzazione di ripetitori radiotelevisivi

I contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 sono concessi anche alle Province.

Il limite dei contributi relativi a ciascuna iniziativa previsto dall'articolo 4 della medesima legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 è elevato a lire 30.000.000.

Art. 16

Iniziative per attività culturali, artistiche e dello spettacolo

Per l'assegnazione di contributi agli enti di cui allo articolo 2, lettere a) e b) e all'articolo 3 della legge re-

gionale 5 settembre 1984, n. 52 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000 da erogarsi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare (capitolo 70130).

Il contributo alla Fondazione Scientifica Querini Stampalia di Venezia di cui all'allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è elevato per l'anno 1986 a L. 200.000.000 (capitolo 70116).

Art. 17

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con la legge regionale «Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986» ai sensi dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 18

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 agosto 1986

Bernini